



**Decreto n. 399 dell'11.2.2014**

**Oggetto: Bando per l'Integrazione di 2 Membri del Consiglio Accademico**

**IL DIRETTORE**

- Visto l'art. 33, comma 6, della Costituzione;
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508, di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28.02.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 1999;
- Visto l'art. 14 comma 2 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato dal M.I.U.R. A.F.A.M. con D.D. n. 31 del 26.01.2005, che dispone che le elezioni siano indette con decreto del Direttore dell'Accademia;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 395 del 29.10.2013, di costituzione del Consiglio Accademico di questa Istituzione per il triennio 2013/2016;
- Considerate le dimissioni presentate da 2 Membri del Consiglio Accademico, come sopra costituito;
- Essendo necessario procedere tempestivamente all'integrazione dell'Organo, designando 2 nuovi componenti, al fine di garantirne il regolare funzionamento,

**DECRETA**

L'indizione, secondo la seguente disciplina, delle elezioni di 2 componenti effettivi ad integrazione del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara costituito, per il Triennio Accademico 2013/2016, con il Decreto Direttoriale n. 395 di cui alla premessa.

**Art. 1 - Indizione delle Elezioni**

1. Le elezioni di 2 Membri del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, si terranno presso la sede di Via Roma n. 1 in Carrara, i giorni **26, 27 e 28 Febbraio 2014**, con apertura dei seggi elettorali dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
2. Il Consiglio Accademico è composto da tredici membri compresi il Direttore e due Studenti. La presente tornata elettorale ha il solo scopo di identificare 2 Membri effettivi in sostituzione dei consiglieri dimissionari. Non sono previsti membri supplenti.

**Art. 2 - Elettorato Passivo**

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera *b* dello Statuto di Autonomia, possono essere eletti i Docenti dell'Accademia in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara entro e non oltre le ore 14:00 del **21 Febbraio 2014** a pena di decadenza.
3. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare la spedizione, via fax al numero 058570295 e/o via email al seguente indirizzo: *dir.amministrativo@accademiacarrara.it*.
4. I requisiti di ammissibilità delle candidature sono attestati con autocertificazione, la cui verifica è operata dal Direttore Amministrativo.



5. I candidati non devono aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari per le quali non siano stati riabilitati.
6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informa la Commissione di Seggio.
7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 2, non siano pervenute almeno 2 candidature, il Direttore con proprio provvedimento riapre i termini per la presentazione della candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero previsto.
8. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 3 - Elettorato Attivo**

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Accademico dell'Accademia spetta:
  - a. ai Docenti di 1° e 2° Fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b. ai Docenti con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico 2013/2014. Sono esclusi i Docenti assegnati in utilizzazione e i docenti a tempo determinato su posti non vacanti.
2. Il Direttore Amministrativo, entro il **14 Febbraio 2014**, pubblica l'elenco degli aventi diritto al voto, all'Albo dell'Istituto e sul sito *web* istituzionale [www.accademiacarrara.it](http://www.accademiacarrara.it).
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Direttore Amministrativo fino a 3 giorni prima della data delle elezioni. Il Direttore Amministrativo provvede tempestivamente alla modifica e/o integrazione dell'elenco, con atto scritto pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito *web* istituzionale [www.accademiacarrara.it](http://www.accademiacarrara.it).
4. L'elettorato attivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - Commissione di Seggio**

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata dal Direttore e composta da tre Docenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La Commissione di Seggio:
  - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, controllandone la regolarità e garantendone la riservatezza;
  - b. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni, incluse quelle sui voti espressi, decidendo immediatamente a maggioranza, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse;
  - c. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
3. La Commissione, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni, si avvale di un segretario verbalizzante, scelto al proprio interno.
4. Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito, con atto del Direttore, a seguito della presentazione della candidatura.

### **Art. 5 - Operazioni di Voto**

1. Le votazioni si intendono valide se vi hanno partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il voto è personale, diretto e segreto, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.



3. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente vidimata dai componenti della Commissione di Seggio, previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nominativi di tutti i Candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico.
4. L'elettore accede ad una apposita postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto.
5. Il voto va espresso contrassegnando, con croce o barra, la casella contenente nome e cognome del Candidato prescelto, fino ad un massimo di 3 preferenze. Il contrassegno dovrà essere effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dalla Commissione di Seggio.
6. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio.
7. Sono considerate nulle le schede contenenti più di 3 preferenze o recanti segni di riconoscimento.
8. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso.
9. In caso nella scheda risultino elencati più di 3 nomi, saranno ritenuti validi soltanto i primi tre nomi.
10. È fatto divieto di sostare, nei locali adibiti al Seggio, a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

## **Art. 6 - Modalità di Scrutinio**

1. La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del Seggio. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto il contestuale verbale.
2. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
3. Il Presidente della Commissione di Seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale [www.accademiacarrara.it](http://www.accademiacarrara.it).

## **Art. 7 - Durata del Mandato e Incompatibilità**

1. I 2 Membri eletti con le procedure di cui al presente Decreto restano in carica, a decorrere dalla data del Decreto di nomina, fino al termine del mandato del Consiglio Accademico costituito dal Decreto n. 395 del 29.10.2013 di cui alla premessa.
2. I 2 Membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
3. La carica di Membro del Consiglio Accademico è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

## **Art. 8 - Reclami**

1. Eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni dovranno essere indirizzati alla Commissione di Seggio, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione. La Commissione di Seggio decide in via definitiva entro i successivi tre giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale [www.accademiacarrara.it](http://www.accademiacarrara.it).



# **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
*Alta Formazione Artistica e Musicale*

---

2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Direttore, con proprio Decreto, nomina i 2 Membri, integrando formalmente il Consiglio Accademico.

## **Art. 9 - Accesso ai Documenti Amministrativi**

1. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 10 - Responsabile del Procedimento**

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

## **Art. 11 - Pubblicizzazione**

1. Il presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito web istituzionale [www.accademiacarrara.it](http://www.accademiacarrara.it).
2. Per quanto non previsto nella presente Decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Carrara, 11 Febbraio 2014

**F.to Il Direttore**  
**Prof.ssa Lucilla Meloni**